CONFSERVIZI
CISPEL Lombardia

Rozzano, 29 ottobre 2026
All. 1 – Prot. YS/vp n. 359 /2026

Proposte di integrazione alla l.r. 11/2026 in materia di insediamento di centri dati e alla relativa disciplina attuativa

1. **Recupero e riutilizzo del calore di scarto dei centri dati**

Il recupero del calore prodotto dai centri dati costituisce un elemento rilevante delle misure di compensazione ambientale e può contribuire alla decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento urbano, attraverso l'utilizzo dell'energia termica nelle reti di teleriscaldamento esistenti o in via di realizzazione.
Affinché tale opportunità si traduca in un beneficio energetico e ambientale effettivo, è tuttavia necessario che il calore sia reso disponibile a condizioni tecniche ed economiche compatibili con le caratteristiche delle reti di destinazione.
Il calore recuperabile dai centri dati è generalmente caratterizzato da temperature relativamente basse, indicativamente nell'ordine di 25–30 °C, mentre le reti di teleriscaldamento possono richiedere temperature sensibilmente superiori, variabili in funzione delle caratteristiche e delle condizioni operative del sistema. Per rendere il calore utilizzabile possono quindi essere necessari impianti di pompe di calore e ulteriori infrastrutture, con investimenti e consumi energetici aggiuntivi.
È pertanto opportuno che la valutazione del recupero termico non si limiti alla disponibilità teorica del calore, ma consideri le condizioni effettive di temperatura, potenza termica, continuità di erogazione e consegna alla rete, nonché i costi necessari a renderlo utilizzabile. In particolare, si ritiene necessario chiarire la responsabilità degli oneri relativi agli impianti di recupero e innalzamento della temperatura, affinché tali costi non rendano economicamente insostenibile l'utilizzo del calore per i gestori delle reti di teleriscaldamento e per i relativi utenti.

Proposta di modifica della l.r. 11/2026

Si propone pertanto di apportare la seguente integrazione **all'articolo 4, comma 5, lettera e), della l.r. 11/2026**:
«[…] che evidenzi come il calore sia reso disponibile a condizioni tecniche ed economiche compatibili con le caratteristiche delle reti di teleriscaldamento esistenti o in via di realizzazione, dando evidenza degli eventuali interventi necessari per il suo effettivo utilizzo e dei relativi oneri.»
Si propone inoltre di valutare l'inserimento di una disposizione esplicita che attribuisca all'operatore del centro dati gli oneri relativi agli impianti e alle apparecchiature necessari al recupero, all'eventuale innalzamento della temperatura e alla consegna del calore fino al punto di interconnessione con la rete.

Proposta di modifica della D.G.R. 3 agosto 2026, n. XII/6645

In coerenza con la modifica legislativa proposta, si ritiene opportuno aggiornare anche l'Allegato A alla D.G.R. 3 agosto 2026, n. XII/6645, recante «Priorità energetico-ambientali e modalità applicative delle misure premiali».
In particolare, si propone di integrare il **punto 2.3, priorità c), "Recupero e riutilizzo dell'energia termica da raffreddamento", secondo bullet**, con la seguente formulazione:
«La disponibilità di calore di scarto a condizioni di temperatura, potenza termica e continuità di erogazione compatibili con le caratteristiche tecniche delle reti di teleriscaldamento esistenti o in via di realizzazione, dando evidenza degli eventuali interventi necessari per renderlo effettivamente utilizzabile.»
L'integrazione consentirebbe di rendere più puntuale la verifica della concreta utilizzabilità del calore recuperato, evitando che la sola disponibilità di energia termica sia considerata sufficiente ai fini della valutazione della priorità energetico-ambientale.

2. **Gestione sostenibile delle acque meteoriche e drenaggio urbano sostenibile**

La realizzazione di nuovi centri dati e l'ampliamento di quelli esistenti possono comportare la presenza di superfici estese destinate agli edifici, agli impianti tecnologici, alla viabilità interna e alle aree di servizio.
La progressiva impermeabilizzazione di tali superfici può aumentare il deflusso delle acque meteoriche, con possibili ripercussioni sul sistema di drenaggio urbano e sul rischio idraulico locale.

Si ritiene pertanto opportuno integrare la disciplina regionale prevedendo l'adozione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile e di soluzioni basate sulla natura, nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica. In particolare, si propone di privilegiare la deimpermeabilizzazione delle superfici, l'infiltrazione nel suolo e il riuso delle acque meteoriche, ove tecnicamente fattibili e compatibili con le caratteristiche del sito.
Tale integrazione consentirebbe di rafforzare l'attenzione alla gestione sostenibile delle acque meteoriche nella progettazione dei nuovi insediamenti e degli ampliamenti, favorendo una maggiore integrazione tra infrastrutture tecnologiche, gestione delle risorse idriche e tutela del territorio.

Proposta di integrazione normativa della l.r. 11/2026

Si propone pertanto di apportare la seguente integrazione dopo il **comma 1-quater dell'articolo 2**:
«1-quinquies. Per la realizzazione di nuovi centri dati e per l'ampliamento di quelli esistenti, le superfici scoperte di pertinenza sono dotate di sistemi di drenaggio urbano sostenibile e di soluzioni basate sulla natura, nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 58-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, privilegiando la deimpermeabilizzazione delle superfici e l'infiltrazione o il riuso delle acque meteoriche, ove tecnicamente fattibile.»

3. Sintesi delle proposte

Le integrazioni proposte perseguono due obiettivi complementari:

- **Gestione sostenibile delle acque meteoriche:** introdurre nella l.r. 11/2026 un riferimento esplicito ai sistemi di drenaggio urbano sostenibile e alle soluzioni basate sulla natura per le superfici scoperte di pertinenza dei centri dati.
- **Recupero effettivo del calore di scarto:** precisare nella legge e nella relativa disciplina attuativa che il calore deve essere reso disponibile a condizioni concretamente compatibili con le reti di teleriscaldamento, chiarendo gli interventi necessari e la responsabilità dei relativi costi.

Le proposte mirano a favorire un'integrazione più efficace dei nuovi insediamenti nel contesto territoriale ed energetico, rafforzando la sostenibilità ambientale degli interventi e l'effettiva realizzabilità delle misure previste.